CAMERA DEI DEPUTATI N. 2741-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 febbraio 1957 (*Stampato n. 1724*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 1957

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria concluso in Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale

Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge 2741 che la II Commissione ha approvato in sede referente, e per il quale vi proponiamo l'approvazione, è stato concluso a Roma il 23 gennaio 1956, e si riferisce ai trasporti aerei tra l'Italia e l'Austria.

Lo sviluppo dei trasporti aerei di cose e persone tra i due Paesi ha condotto a una revisione aggiornata dei rapporti che finora regolavano convenzionalmente la materia. L'apertura di sedi nuove delle compagnie esistenti, la fondazione di compagnie nuove,

l'inizio di nuove linee, le ostensioni internazionali di alcune di esse, hanno formato oggetto di nuovi accordi fondati sul concetto della parità e reciprocità.

Il testo degli Accordi e annessi è perfettamente chiaro, ma occorre rilevare che la reciprocità si estende anche a settori per loro natura elastici, come le tariffe, il personale, le liti eventuali, i carburanti, gli oli grassi, il materiale di ricambio, i certificati di navigabilità e i brevetti, nonché i regolamenti delle Compagnie dei due Paesi per quanto riguarda le condizioni fatte ai passeggeri.

Si è cercato così di ridurre al minimo il margine delle eventuali contestazioni, divergenze, per le quali è previsto il ricorso ad arbitrati convenuti bilateralmente, in base agli Accordi Internazionali per l'Aviazione civile firmati a Chicago il 7 dicembre 1944.

Consultazioni costanti, aggiornamenti futuri degli Accordi, diritto rispettivo di denunzia in qualsiasi momento, sono previsti in dettaglio, sicché può ritenersi che l'Accordo abbia regolato tutta la materia sinora regolabile tra Italia e Austria.

Se ne consiglia l'approvazione, anche perché trattasi di un Accordo-tipo invocabile in altri negoziati del genere.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma il 23 gennaio 1956, con Annesso e Processo Verbale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente con Annesso e Processo Verbale a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.